 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

La Cessione del Credito d'Imposta riveniente da Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi per Imprese è offerta a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese ed enti senza finalità di lucro, qualificabili come cliente al dettaglio.

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**  
 Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)  
 E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)  
 Codice ABI: **03124**  
 Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**  
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca  
 Numero REA: n. **1458105**  
 Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:  
 Cognome:  
 Iscrizione ad Albi o elenchi:  
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:  
 Qualifica:  
 Sede:  
 Telefono:  
 E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_


## CHE COS'E' IL SUPERBONUS 110%

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui alla Legge n. 77/2020 e successive modifiche, d'ora in poi "Decreto Rilancio".

In particolare, per gli interventi che rientrano nel Superbonus, di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, le percentuali sono così ripartite: • 110% fino al 31.12.2022 • 90% per il 2023, tranne per alcune fattispecie per cui è previsto il mantenimento del 110% • 70% per il 2024, tranne per alcune fattispecie per cui è previsto il mantenimento del 110% • 65% per il 2025, tranne per alcune fattispecie per cui è previsto il mantenimento del 110% Per le altre tipologie di interventi le percentuali variano dal 50% all'85%. Per il bonus facciate la detrazione era stabilita al 90% fino al 31 dicembre 2021 e al 60% fino al 31 dicembre 2022 e non è stata ulteriormente rinnovata. A decorrere dal 17 febbraio 2023, l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura è consentito solamente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 del Decreto-legge 16.2.2023, n.11: • Per gli interventi che beneficiano del Superbonus di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'opzione è consentita in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, qualora alla data del 16 febbraio 2023: o per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); o per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); o per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. • Per tutte le altre tipologie di intervento, l'opzione è consentita in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, qualora alla data del 16 febbraio 2023: o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; o per gli interventi per cui non è previsto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; o nel caso di bonus acquisti, sia stipulato il rogito o risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di compravendita.

Il fornitore o il cessionario utilizzano il credito d'imposta in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria:

- per gli interventi rientranti nel c.d. "Superbonus" di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2020 e 2021 e in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022 e seguenti fino alla scadenza prevista dalla Normativa;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus), in 5 quote annuali di pari importo;

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

- per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, art. 119-ter del Decreto Rilancio, in 5 quote annuali di pari importo;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate), in 10 quote annuali di pari importo.

Possono essere oggetto di cessione i crediti d'imposta: già maturati secondo i termini previsti dalla normativa fiscale (e.g. sostenimento delle spese e raggiungimento del SAL/Fine lavori). Anche qualora la normativa fiscale non richieda espressamente il raggiungimento del SAL/Fine Lavori per la maturazione dei crediti, questi ultimi devono comunque essere connessi a interventi effettivamente eseguiti per importi corrispondenti a quelli oggetto di cessione (cfr. circolare 33/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate); • per i quali si è in possesso di tutta la documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria, ivi inclusa quella prevista dal comma 6-bis dell'articolo 121 del Decreto Rilancio. Per alcune tipologie di intervento la documentazione contenuta nel citato comma 6-bis potrebbe rendersi disponibile solo dopo la conclusione dell'intervento.

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

#### **Beneficiari della detrazione:**

Il Superbonus è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, meglio precisati di seguito, destinata ai seguenti soggetti (**Committenti o Contribuenti**):

- Condomini,
- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni,
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con le stesse finalità,
- Cooperative a proprietà indivisa,
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- Associazioni e società sportive (limitato a società sportive dilettantistiche, per interventi su spogliatoi).

#### **Detrazione, credito d'imposta e compensazione fiscale:**

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero titolare diretto della detrazione) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

L'art. 2 della legge 38/2023 prevede, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, ecc. Tuttavia, la norma consente la cessione del credito e lo sconto in fattura per i seguenti interventi:

- eliminazione delle barriere architettoniche;
- sisma-bonus.


L'art. 2 della legge n. 38/2023 ha aggiunto all'art. 119 del Decreto rilancio il comma 8-quinquies che dà la possibilità ai contribuenti di optare per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo, per tutte le spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per il periodo d'imposta del 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

#### **Lavori superiori a 516.000 euro e certificazione SOA**

Si precisa che l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA ex art. 84 del D.Lgs. n. 59/2026 (Codice di contratti pubblici). Ciò a decorrere dal 1° luglio 2023. Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023.

Il Cliente/Cedente, a meno che non ricorra un'ipotesi di esenzione, deve quindi acquisire a proprie spese e produrre alla Banca l'**asseverazione** e il **visto di conformità**, ai sensi della normativa di settore, **sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica** delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

La cessione del credito di imposta potrà avvenire solo nel caso di esito favorevole di una valutazione tecnico - documentale di progetto (c.d. *due diligence*) condotta dalla Banca per il tramite di professionisti dalla stessa incaricati; i costi della *due diligence* sono a carico della Banca.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

## LE INIZIATIVE DELLA BANCA

Con l'obiettivo di offrire specifici servizi finanziari al cliente finale che intende eseguire i lavori correlati al Superbonus e agli altri bonus edilizi di cui ai riferimenti normativi sopra citati, la Banca mette a disposizione dei propri Clienti la seguente soluzione, alle condizioni illustrate oltre nel presente documento:

- **cessione del credito di imposta** (senza finanziamento) ottenendo la liquidazione del corrispettivo contrattuale sul conto corrente senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa.

In tale ambito, la Banca assume la qualifica di cessionario dei crediti di imposta medesimi.

### Beneficiari del prodotto "Cessione del Credito d'Imposta riveniente da Ecobonus per Imprese" (Clientela Target)

Le iniziative della Banca sono rivolte alle imprese esecutrici degli interventi, richiesti ai sensi della normativa sopra citata, che hanno convenuto con il Committente l'applicazione di uno "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto.

La cessione crediti di imposta rinvenienti da Ecobonus (con o senza finanziamento) offerta dalla Banca è destinata a clienti classificabili come **non consumatori** (microimprese e altre imprese di varia dimensione qualificabili anche come clienti non al dettaglio).

## CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SENZA FINANZIAMENTO

Il Cliente ("Cedente") si impegna a cedere alla Banca ("Cessionario") il credito d'imposta relativo agli interventi effettuati entro il termine stabilito nel contratto nonché a destinare i proventi derivanti dalla cessione del suddetto credito sul conto corrente indicato dal Cliente.

Nel caso in cui il Cliente intenda accreditare i proventi derivanti dalla cessione del credito presso la Banca dovrà aprire un conto "dedicato" le cui caratteristiche e condizioni economiche sono riportate nell'apposito Foglio Informativo.

Si tratta di un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cliente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

Qualora il suddetto credito d'imposta dovesse essere trasferito in data successiva al suddetto termine contrattuale per causa non imputabile alla Banca, quest'ultima si riserva di non accettare la cessione.

La Banca si riserva di valutare nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto dal cliente del credito d'imposta che maturerà in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

Di seguito, gli adempimenti richiesti per questa modalità:

- Valutazione tecnico - documentale di progetto (c.d. *due diligence*) circa il rispetto dei requisiti normativi (comprensiva, tra l'altro, di asseverazione rilasciata da professionisti abilitati sia per gli interventi conclusi sia in caso di stato di avanzamento delle opere, rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta riguardante l'avvenuta presentazione delle asseverazioni e APE, Visto di conformità).
- Successiva maturazione e cessione da parte del cliente del credito di imposta che, una volta disponibile nel cassetto fiscale di Banca del Fucino, viene acquisito dalla Banca stessa e il relativo controvalore liquidato sul conto corrente del cliente.

La normativa relativamente ai soli interventi rientranti nel perimetro Superbonus 110% prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno un ulteriore 30% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni). In tal caso l'operazione di cessione si chiuderà con un trasferimento di credito correlato alla fine lavori per un valore residuo dell'intervento.


### Corrispettivo e modalità di pagamento del prezzo di cessione (in presenza o meno del finanziamento)

La banca, dopo l'accettazione della cessione, renderà disponibile il corrispettivo del credito fiscale ceduto sul conto corrente indicato dal cliente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della stessa.

In caso di esercizio dell'opzione a SAL (stato avanzamento lavori), tale prezzo sarà versato al Cliente subordinatamente al perfezionamento della relativa cessione, in tranches di numero pari a quello delle relative quote di credito d'Imposta cedute, ciascuna di importo pari alla relativa tranche di prezzo.

### Rischi a carico del cliente legati alla tipologia di contratto

Nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni sospensive e/o risolutive previste nel contratto, la cessione del credito non si perfeziona e il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente/Cliente il corrispettivo della cessione; in tal caso, non sono previsti costi, oneri o penali a carico del cliente.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

### CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL CREDITO

Le condizioni economiche sotto riportate indicano i valori minimi dei prezzi di acquisto del credito d'imposta.

Prezzo minimo di acquisto Crediti Fiscali				
Tipologia bonus fiscale	Durata (anni)	Prezzo minimo di acquisto	Valore rimborso	Prezzo minimo di acquisto in % (base 100)
<b>Ecobonus/Sismabonus 110%</b>	5 / 4 / 3	80,00	110	72,73%
<b>Bonus facciate 90% o 60%</b>	10	54,00	90	60,00%
<b>Sismabonus 85% o 75%</b>	5	59,50	85	70,00%
<b>Sismabonus 50%</b>	5	35,00	50	70,00%
<b>Bonus ristrutturazioni 50%</b>	10	30,00	50	60,00%
<b>Ecobonus 65%</b>	10	30,00	50	60,00%

Il prezzo di acquisto pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione di credito d'imposta condizionato rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si siano verificate entro il 31/12/2021 le condizioni sospensive previste nel contratto stesso. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente, eccetto i casi di esenzione. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG.  I costi della Valutazione tecnico - documentale di progetto (c.d. due diligence) sono a carico della Banca.
Garanzia facoltativa rilasciata dal FONDO DI GARANZIA - "L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane"	L'intervento del Fondo, assistito dalla garanzia dello Stato, è destinato alle piccole e medie imprese ed ai professionisti di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività professionale. Per ogni maggiore informazione circa le possibilità e modalità di accesso alla garanzia ed ai relativi costi si rimanda al sito <a href="http://www.fondidigaranzia.it/">http://www.fondidigaranzia.it/</a> ed in particolare, alle "Disposizioni operative" ivi contenute.

### CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'APERTURA DI CREDITO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente)<sup>1</sup>, sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

<sup>1</sup> Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.




**QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIA**

<b>ACCORDATO</b>	€ 10.000,00
<b>TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)</b>	5,00%
<b>COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA</b>	0,50 %
<b>IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTO AD USO ESCLUSIVO DEL FINANZIAMENTO (CONTO ANTICIPI)</b>	€ 100,00
<b>TAEG</b>	<b>8,24%</b>

*I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.*

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
		Importo	
		Durata	<b>Massimo 18 mesi</b>
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>FIDI</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<b>5,00%</b>
		Commissione Onnicomprensiva	<b>0,50% trimestrale</b>
		Altre spese	<b>Non previste</b>
	<b>SCONFINAMENTI EXTRA FIDO</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	<b>11,00%</b>
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido	Cliente Non Consumatore <b>€ 0,00</b>
	<b>PERIODICITA'</b>	Periodicità di maturazione interessi	<b>Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre</b>
	<b>ESIGIBILITA'</b>	Esigibilità interessi debitori	<b>Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati</b>
	<b>INTERESSI DI MORA</b>	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	<b>11,00%</b>
	<b>GESTIONE CONTANTI</b>	Spese per singola operazione	<b>Non previste</b>

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

	Recupero imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	<b>€ 100,00</b>
	Spese di tenuta conto trimestrale	<b>Non previste</b>

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

## ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste

<sup>1</sup> - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

## RECESSO DAL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **un giorno**.

Il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto:** entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la richiesta, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.

## PORTABILITA'

Il Cliente, se per rimborsare il **finanziamento** ne ottiene uno nuovo da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali ai sensi dell'art. 120 quater del T.U.B.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie, reali e personali, del precedente. In particolare, nel caso di esercizio della suddetta facoltà di surrogazione da parte del Cliente, il contratto viene trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.

## RECLAMI


### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate lavorative**.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario può essere consultata sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)) ed è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo, nonché trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:


- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

### LEGENDA

<b>Cedente (o Cliente)</b>	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
<b>Cessionario (o Banca)</b>	Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca ed ogni suo successore o avente causa
<b>Cessione</b>	Contratto condizionato mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Indica i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro e le Microimprese.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione Omnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Committente (o Contribuente)</b>	Indica il soggetto che beneficiario delle agevolazioni che richiede l'esecuzione degli interventi previsti dalla Normativa.
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Credito</b>	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
<b>Ecobonus</b>	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
<b>Sismabonus</b>	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
<b>Superbonus</b>	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Interessi debitori</b>	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono



 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	31 Luglio 2023
	CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RIVENIENTE DA ECOBONUS E ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI PER IMPRESE	Fine esercizio:	

	<p>contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.</p> <p>Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.</p> <p>Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.</p>
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido "utilizzo extra-fido"; somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")
<b>Spese di mediazione</b>	Nel caso di operazioni concluse tramite attività di mediazione creditizia.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Interesse di mora</b>	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
<b>Microimpresa</b>	Indica l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lett. b) della direttiva 2007/64/CE.
<b>Normativa</b>	Indica il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) e la relativa normativa di riferimento.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle per polizze assicurative facoltative.